



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE
LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI, FATTO A
GINEVRA IL 2 LUGLIO 1999

Art. 8 (Atto di Ginevra)

Rettifica delle irregolarita'

(1) [Esame della domanda internazionale] Se l'Ufficio internazionale ritiene che la domanda internazionale, all'atto della sua ricezione da parte dello stesso Ufficio, non adempie alle prescrizioni del presente Atto e del Regolamento, esso invita il richiedente ad apportare le dovute correzioni entro il termine prescritto. (2) [Irregolarita' non sanate] a) Se il richiedente non si conforma all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' considerata abbandonata, fatto salvo quanto disposto alla lettera b).

b) Nel caso di un'irregolarita' riguardante l'articolo 5, paragrafo (2), o una prescrizione speciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente in conformita' al Regolamento, qualora il richiedente non si conformi all'invito entro il termine prescritto, la domanda internazionale e' ritenuta sprovvista della designazione di tale Parte contraente.

Versione in vigore dal 13 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 141
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-141-2023/atto-di-ginevra-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it